

Gli ottant'anni del codice civile, informatica e diritto

Sintesi della Relazione di Renato Clarizia

Un sincero ringraziamento a Francesco Di Ciommo e a Giuseppe Cassano sia per l'organizzazione di questo secondo incontro de *Gli Stati Generali del Diritto di Internet* sia per avermi invitato.

IL CODICE CIVILE DEL 1942 compie ottant'anni. Ha grandi pregi: unifica il diritto civile e commerciale; mette al centro l'impresa; riordina e disciplina la materia contrattuale, facendo assurgere a tipi leali molti contratti diffusi nella pratica operativa.

GIA' CON LA COSTITUZIONE si evidenzia un parziale precoce invecchiamento con la necessità di una lettura della normativa codicistica con la lente costituzionale: in particolare la famiglia, la proprietà, l'impresa sono gli istituti maggiormente interessati a tale rilettura, sollecitata da varie sentenze della Corte

costituzionale. Inoltre, si comincia a vedere, già nei primi anni di vigenza, un progressivo distacco della materia civile da quella commerciale.

GLI ANNI SETTANTA dello scorso secolo acquiscono la perdita di centralità del codice (“l’età della decodificazione” dirà Natalino Irti): divorzio, statuto dei lavoratori, riforma societaria ecc.: la legislazione speciale svuota di contenuto gran parte del codice.

POI L’UNIONE EUROPEA E IL COMMON LAW ancor più segneranno la progressiva perdita di centralità del codice civile. Infatti, saranno il legislatore comunitario e l’influenza del *common law* nei traffici commerciali a stravolgere, riscrivere o disciplinare al di fuori del codice i principali istituti che interessano la società civile in rapida e costante evoluzione. E tale evoluzione è proseguita fino ai nostri giorni. Mi riferisco alla FAMIGLIA, la cui regolamentazione oggi tra Unioni Civili e Coppie di fatto ha superato anche il dettato della Costituzione, così come lo STATUS DI FIGLIO. E ancora, si pensi alla figura del CONSUMATORE, all’emersione di una nozione di APPARTENENZA che non è

riconducibile al diritto di proprietà o ai diritti reali di godimento del codice civile (la proprietà fiduciaria, la multiproprietà, la categoria dei beni immateriali), ai CONTRATTI ATIPICI che acquistano dignità di tipo legale al di fuori del codice civile nella legislazione speciale, alla materia Societaria e alla disciplina della Concorrenza, ai CODICI DI SETTORE, alle AUTORITA' INDIPENDENTI, alle loro leggi istitutive e ai loro Regolamenti che intervengono direttamente anche nelle relazioni interpersonali seppure di natura privatistica (Si pensi al Garante Privacy, all'Antitrust e alla stessa Banca d'Italia).

Tutto ciò non soltanto manifesta l'IRRILEVANZA e la PERDITA di CENTRALITA' del CODICE CIVILE, ma soprattutto che oggi non possiamo più ordinare il diritto in CATEGORIE: non possiamo far riferimento ad un IUS POSITUM ma dobbiamo confrontarci con un IUS continuamente IN FIERI.

TUTTO CIO' TROVA EVIDENTE ULTERIORE CONFERMA nella pervasività dell'INFORMATICA e di INTERNET nel DIRITTO, che rafforza e manifesta l'evidenza della perdita di centralità e di rilevanza del codice.

L'INFORMATICA NON RIGUARDA SOLO SINGOLI ASPETTI DEL DIRITTO E DEL VIVERE CIVILE, ma la pervade in ogni profilo: è mutata la società civile esistente all'epoca della pubblicazione del codice civile e l'attuale società civile è nella sua totalità strutturata e caratterizzata dall'informatica e da internet.

FOCALIZZARE SOLO SINGOLI ASPETTI e adattare la normativa esistente o modificare specifiche normative per regolamentare la nuova realtà della società civile "informatizzata" costituisce un palliativo che DISTRUGGE ANCOR PIU' LA SISTEMATICITA' ED ORGANICITA' (SE ANCORA CE NE FOSSE) DEL DIRITTO.

ALCUNE SPECIFICHE CONSIDERAZIONI

OGGI LA PERSONA si identifica in un algoritmo, l'imputazione della DICHIARAZIONE NEGOZIALE si affida ad una PWD, FIRMA DIGITALE, ecc.

LA PERSONA E' CON MAGGIORE CERTEZZA IDENTIFICABILE MA

NELLO STESSO TEMPO SI SPERSONALIZZA: la SOGGETTIVITA' va tutta

ripensata, soprattutto con l'Intelligenza Artificiale (I.A.) che crea un ROBOT autonomamente pensante, senza un diretto e continuo controllo da parte dell'UOMO.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA' riferiti a tali "soggetti" vanno ripensati, e

così, ad esempio, non ha senso parlare di DIRITTO ALL'OBLIO con internet che

è perenne e incancellabile MEMORIA, con le informazioni che non sono più

esclusivo appannaggio della stampa, ma che navigano in internet e sui SOCIAL.

LA TECNICA SOPRAVANZA IL DIRITTO, NON C'E' OBLIO.

E nella materia contrattuale si può ancora parlare di ACCORDO quando con

l'I.A. le fasi della trattativa, del perfezionamento e dell'esecuzione del contratto

sono autonomamente svolte dal robot senza il controllo costante e presente

dell'UOMO? Senza che talvolta si possa prevedere quali saranno gli effetti del

contratto. E quindi gli istituti della RAPPRESENTANZA, DEI VIZI DELLA

**VOLONTA' E DELL'EFFICACIA IN GENERALE DEL CONTRATTO,
VANNO COMPLETAMENTE RIPENSATI E DIVERSAMENTE
STRUTTURATI. Oggi per il “funzionamento” del contratto ci si affida al
principio di autoresponsabilità, ma a mio parere ciò può reggere solo in via
transitoria: è necessario un totale e completo ripensamento della normativa da
riscrivere.**

**La disciplina del mercato digitale (marzo 2022) e dei servizi digitali (aprile 2022)
a livello di Unione Europea manifestano già evidenti limiti, laddove le principali
piattaforme digitali (Amazon, Google, Ebay, ecc.) agiscono nel totale disinteresse
delle discipline di tutela del contraente debole, dell'aderente: il nostro art. 1341 c.
c. sia nel primo che nel secondo comma è disatteso, perché non si ha effettiva
conoscenza di quello che si va a sottoscrivere né ci si richiama alla disciplina delle
clausole vessatorie.**

**E si pensi ancora alla “pubblicità mirata realizzata con l'I.A.” che traccia *on line*
e memorizza i comportamenti in rete dei consumatori: il consenso prestato**

dall'interessato non sarà mai pienamente consapevole né tanto meno libero, perché condiziona l'ottenimento di quel servizio. Si vorrebbe garantire un pari livello di equità e di tutela *on line* e *off line*, ma il problema è ancora una volta tecnologico. L'I.A. consente con la propria capacità subdola e manipolativa di aggirare ogni divieto normativo.

E ancora nell'ambito della Responsabilità Civile IL PROBLEMA DELL'IMPUTABILITA' del FATTO DANNOSO quando il ROBOT dotato di I.A. si spinge a guidare un autoveicolo, eseguire una operazione in sala operatoria, a emettere una sentenza giuridicamente rilevante, ecc..

In conclusione: il fallimento del progetto di un CODICE CIVILE EUROPEO, ma anche di revisione di alcune parti del codice civile italiano (con la commissione istituita dal Governo Conte con Ministro della Giustizia Bonafede), evidenziano ancor più la INATTUALITA' del codice civile, ancora una volta affidiamo al GIUDICE il compito di adattare la normativa vigente ad una società civile in continuo evolversi.

In definitiva il problema è il rapporto tra TECNOLOGIA E DIRITTO: se si assume consapevolezza che 1) la nostra vita sociale supera nell'ambiente internet le nozioni di spazio e di tempo, 2) è in balia di tecniche di comunicazione e di esercizio dei diritti individuali che sono nel dominio di pochi soggetti a livello internazionale (Google, Facebook, TikTok, ecc.) 3) che con l'I.A., con il Metaverso, con la Realtà virtuale ci si sta avventurando in una esperienza affascinante ma anche PERICOLOSA se l'UOMO non sarà in grado di GUIDARE LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE, di DOMINARE la TECNOLOGIA per far sì che essa sia sempre strumento di miglioramento per l'UOMO e non antagonista al suo BENESSERE.

IN TALE LOGICA E' DUNQUE NECESSARIO RIPENSARE UNA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO, ABBANDONANDO VECCHI SCHEMI E CATEGORIE, CREANDONE ALTRE NEL RISPETTO DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA, SENZA FARSI TRAVOLGERE DALLA

TECNOLOGIA (secondo gli avvertimenti già lanciati da Rodotà, Severino, Pietro Barcellona e altri).

E' vero che lo sviluppo della tecnologia è inarrestabile ma allora significa che sta agli studiosi del diritto indicare al Legislatore nuovi percorsi e nuove strade per dominare tale sviluppo individuando anche "sanzioni" diverse da quelle attuali e tradizionali, per impedire che il Diritto invece di essere al servizio dell'Uomo, della Persona sia al servizio di una Tecnologia pericolosa e contraria ai nostri effettivi interessi.